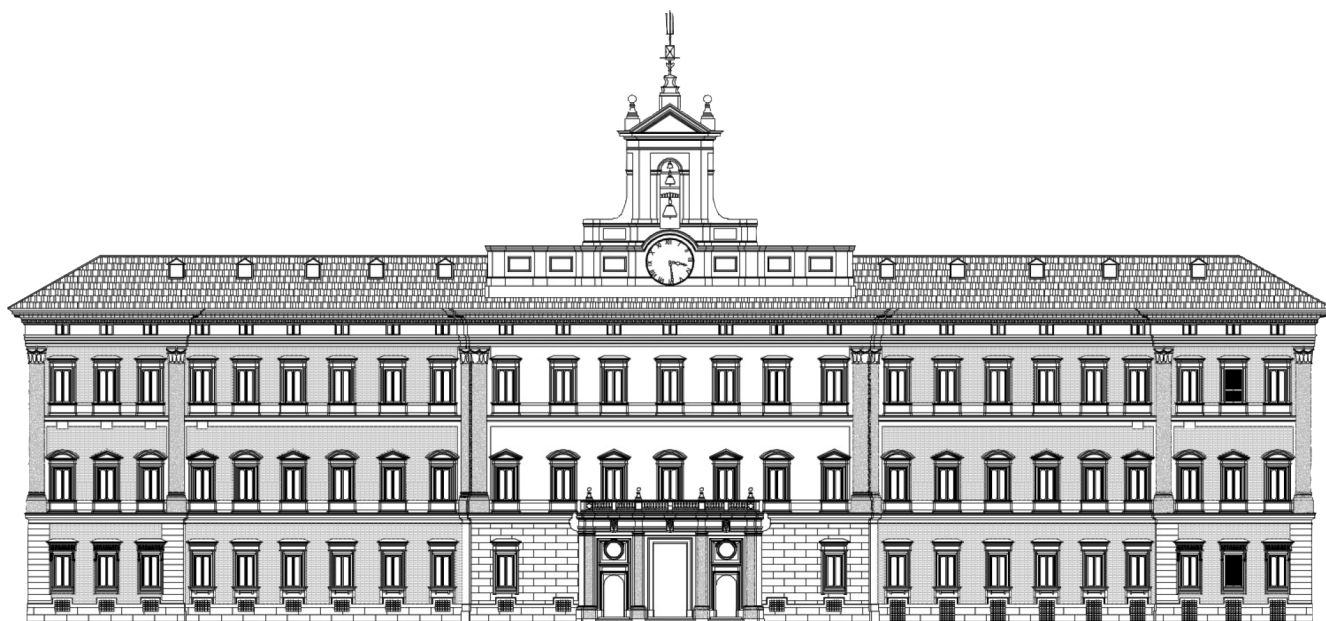




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Documentazione per le Commissioni
ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Elementi per la verifica di sussidiarietà

La proposta di regolamento relativo al quadro di diritto societario
del 28° regime ("EU Inc.")

(Proposta di regolamento COM(2026)321)

n. 153

5 maggio 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Documentazione per le Commissioni
ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Elementi per la verifica di sussidiarietà

La proposta di regolamento relativa al quadro di diritto
societario del 28° regime ("EU Inc.")

(Proposta di regolamento COM(2026)321)

n. 153

5 maggio 2026

Il dossier è stato curato dal **SERVIZIO PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA**
(☎ 066760.2145 - ✉ rue_segreteria@camera.it - ✎ [@CD_europa](https://twitter.com/CD_europa) - europa.camera.it).

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

DATI IDENTIFICATIVI	1
LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO	3
• Finalità e oggetto	3
• Il dibattito in seno al Consiglio	5
• La posizione del Consiglio europeo	6
• La posizione del Parlamento europeo	6
• La comunicazione “Verso un 28° regime per le società dell'UE”	6
• Contesto, motivazioni dell'intervento, consultazione dei portatori di interessi e valutazione di impatto	8
• Principali contenuti della proposta	21
• Coerenza con i principi dei trattati in materia di competenza dell'UE	33
• Esame presso le Istituzioni dell'UE	36
• Esame presso altri parlamenti nazionali	36

DATI IDENTIFICATIVI

Tipo di atto	<i>Proposta di regolamento COM(2026)321</i>
Data di adozione	<i>18 marzo 2026</i>
Base giuridica	<i>Articolo 114 TFUE</i>
Settori di intervento	<i>Innovazione; scale-up; piccole e medie imprese; semplificazione delle formalità; mercato unico; competitività; creazione di imprese; diritto delle società; numerizzazione; giovane impresa</i>
Esame presso le istituzioni dell'UE	<i>Procedura legislativa ordinaria</i>
Assegnazione	<i>27 aprile 2026 – Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze)</i>
Termine per il controllo di sussidiarietà	<i>22 giugno 2026</i>
Segnalazione da parte del Governo	<i>Sì</i>
Relazione del Governo ex. art. 6 della legge 234	<i>No</i>

LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO

Finalità e oggetto

La [proposta](#) di regolamento relativa al **quadro di diritto societario riguardante il 28° regime – “EU Inc.”** introduce un insieme unico e armonizzato di norme societarie che comprende una **nuova forma giuridica societaria** da introdurre nell'ordinamento nazionale di **ciascuno Stato membro**.

In un contesto europeo in cui sono presenti 27 sistemi giuridici e oltre 60 forme societarie nazionali diverse, la Commissione europea prospetta l'introduzione di **EU Inc.**, una **entità giuridica facoltativa** e completamente **digitale** aperta a tutte le società, con l'**obiettivo generale** di facilitare la creazione, l'operatività e la crescita delle imprese, in particolare delle **start-up** e delle **scale-up**, nonché **migliorare** le opportunità di investimento nell'UE. Offrendo maggiori opportunità e migliori condizioni di sviluppo, la Commissione europea mira a **rafforzare** la **competitività** delle società e dell'economia dell'UE e a raggiungere un **maggiore livello di integrazione** nel **mercato unico**, in linea con quanto sostenuto dal [rapporto](#) sul futuro della competitività dell'UE di Mario Draghi e dalla [relazione](#) sul mercato unico di Enrico Letta (v. [infra](#)).

Rinviando per maggiori dettagli al [paragrafo](#) del presente dossier dedicato alla illustrazione dei **principali contenuti**, la proposta prospetta, in estrema sintesi:

- una **procedura di registrazione entro 48 ore** a un **costo inferiore di 100 euro** per le imprese EU Inc., senza obblighi in materia di capitale sociale minimo;
- **flessibilità** nelle **modalità di costituzione dell'impresa**, che può avvenire *ex novo*, tramite conversione di una società esistente, mediante la creazione di società controllate da parte di imprese già operative, oppure nell'ambito di operazioni straordinarie quali fusioni o scissioni, anche di carattere transfrontaliero;
- **procedure informative semplificate** garantendo il principio generale *una tantum*;
- **processi aziendali digitali** per l'intero ciclo di vita dell'impresa EU Inc., incluse le **procedure di liquidazione** e le **operazioni di finanziamento**;
- **procedure di insolvenza semplificate** per le **start-up innovative** per facilitare la chiusura delle attività;
- l'eliminazione delle formalità che richiedono la presenza fisica e la **semplificazione del trasferimento di azioni**;
- la facoltà di creare un **piano di stock option** per i **dipendenti** valido in tutta l'UE, prevedendo una **tassazione** solo sul **reddito generato** al momento della vendita delle azioni sottostanti;

- la possibilità di **scegliere liberamente** in quale **Stato membro** costituire l'impresa EU Inc.;
La proposta include una lista di pratiche vietate per garantire che le imprese EU Inc. siano trattate allo stesso modo delle altre imprese costituite nei singoli paesi.
- Il mantenimento delle **tutele** verso i **lavoratori**;
La proposta non pregiudica il diritto del lavoro dell'Unione o nazionale, che continuerà a disciplinare le imprese EU Inc. al pari di qualsiasi altra impresa costituita ai sensi del diritto societario nazionale.
- **flessibilità** nella **creazione di diverse categorie di azioni** con vari diritti economici e di voto, anche per proteggere i fondatori delle imprese EU Inc. dalle acquisizioni ostili.

Contestualmente alla proposta in esame, la Commissione europea ha adottato una [comunicazione](#), che delinea le **iniziative in corso** e quelle **future** per **completare** in altri settori il **28° regime** (v. [infra](#)), e una [raccomandazione](#) sulle definizioni di **imprese**, **start-up** e **scale-up innovative**, al fine di garantire un approccio coerente in tutta l'UE.

La raccomandazione fornisce **definizioni** basate su **criteri oggettivi** relativi agli investimenti in attività di innovazione, all'età, alle dimensioni o alla crescita e su criteri consolidati definiti nella [raccomandazione](#) sulle piccole e medie imprese e nella [raccomandazione](#) sulle piccole imprese a media capitalizzazione, tra cui le soglie dimensionali e le caratteristiche strutturali. Le definizioni proposte sono concepite per consentire di migliorare la coerenza e l'efficacia delle politiche rivolte alle imprese, alle **start-up** e alle **scale-up innovative** nell'UE e facilitare la raccolta di dati per misurare l'impatto di tali politiche. Ciò in considerazione del fatto che attualmente non esiste un'unica definizione a livello dell'UE, con il rischio che le misure di sostegno nazionali o dell'Unione potrebbero rivelarsi inefficaci o essere applicate in modo incoerente tra gli Stati membri.

Impresa innovativa: una società i cui costi di ricerca e sviluppo hanno rappresentato almeno il 10% dei costi operativi o il 5% delle vendite totali negli ultimi tre anni. Un'impresa può anche essere considerata innovativa se ha sviluppato o svilupperà nel prossimo futuro un'importante innovazione che comporta un rischio di insuccesso tecnologico o industriale.

Start-up innovativa: un'impresa innovativa con meno di 100 dipendenti, un fatturato annuo o totale di bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro e un periodo di operatività inferiore a 10 anni.

Scale-up innovativa: un'impresa innovativa che ha un fatturato annuo o totale di bilancio annuo superiore a 10 milioni di euro e ha registrato un aumento del numero di dipendenti o dei ricavi del 20% negli ultimi due anni. Deve inoltre avere meno di 750 dipendenti oppure non essere quotata in borsa.

Nella [tabella di marcia](#) **“Un’Europa, Un mercato”**, concordata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea a margine della riunione informale dei Capi di Stato o di Governo dell'UE, svolta a Cipro il 24 aprile 2026,

si prevede l'**adozione** della proposta **entro la fine del 2026**, in linea con quanto richiesto dalle [conclusioni](#) del Consiglio europeo del 19 marzo 2026 (v. [infra](#)).

Il dibattito in seno al Consiglio

Da fonti informali si apprende che in sede di Consiglio sarebbe emerso un **generale sostegno** per l'**iniziativa** e per l'**approccio** della proposta. Tutte le delegazioni nazionali intervenute avrebbero confermato l'**importanza** di **procedere rapidamente** nell'esame.

Un dibattito politico sulla proposta dovrebbe essere previsto in occasione del [Consiglio Competitività](#) (Mercato interno e industria) del prossimo 28 maggio.

La posizione del Governo italiano

Il Governo italiano avrebbe **condiviso in via preliminare** i contenuti della proposta, evidenziando la necessità di svolgere un **negoziato rapido** e di mantenere un **sufficiente livello di ambizione**, affinché l'introduzione di un 28° regime societario costituisca un reale supporto alla attività delle imprese operanti nel mercato unico.

L'**Italia** avrebbe chiesto **approfondimenti** in merito alla **base giuridica**, considerando che le disposizioni della proposta incidono su diversi ambiti.

Le posizioni degli altri Stati membri

Alcuni Governi (Ungheria, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Bulgaria, Lussemburgo e Croazia) avrebbero, analogamente all'Italia, posto l'attenzione sulla scelta della **base giuridica**, in riferimento sia alla libertà di circolazione dei lavoratori, sia soprattutto in merito alla **disposizione in materia fiscale** relativa ai **piani di stock option**.

Diverse delegazioni (Ungheria, Polonia, Slovacchia, Bulgaria, Romania, Finlandia, Estonia e Portogallo) avrebbero sottolineato la **possibile complessità** delle **discussioni** sulle disposizioni in **materia di insolvenza**, che potrebbero determinare l'**aumento dei tempi del negoziato**, considerata anche la recente conclusione della revisione del regime fallimentare europeo (v. [infra](#)).

Le delegazioni di Spagna, Portogallo e Slovenia sarebbero intervenute ricordando l'importanza di preservare i **regimi di tutela nazionale** previsti a favore dei **lavoratori**, mentre Francia, Polonia, Lussemburgo e Paesi Bassi avrebbero richiesto un **coinvolgimento frequente** del **COREPER** per assicurare il giusto "*steering*" politico.

La posizione del Consiglio europeo

Nelle [conclusioni](#) del 23 ottobre 2025 il Consiglio europeo **aveva invitato** la Commissione, in linea con le rispettive competenze ai sensi dei Trattati, a **proporre** senza indugio un **28° regime facoltativo** di diritto societario. Successivamente alla presentazione della proposta in esame, nelle [conclusioni](#) del 19 marzo 2026, ha chiesto di trattare in via **altamente prioritaria** la questione al fine di **concordare il regime** armonizzato facoltativo per le imprese **entro la fine del 2026**.

La posizione del Parlamento europeo

Anche il Parlamento europeo aveva sollecitato, adottando ai sensi dell'articolo [225](#) del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) una [risoluzione](#), la Commissione a **presentare** una proposta legislativa in merito.

L'**articolo 225 TFUE** consente al Parlamento europeo di chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l'elaborazione di un atto dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati. Se la Commissione non presenta la proposta deve comunicare le motivazioni al Parlamento europeo.

La comunicazione “Verso un 28° regime per le società dell'UE”

La [comunicazione](#) identifica **alcune misure** utili a completare il 28° regime in altri settori:

- 1) il raggiungimento della **completa digitalizzazione** di tutte le questioni relative ad una impresa;

In questo ambito, l'istituzione del **portafoglio europeo delle imprese**, prospettata dalla [proposta](#) di regolamento presentata all'interno dell'*Omnibus* digitale, consentirà alle società EU Inc. di **sfruttare tutti gli strumenti digitali** a disposizione per il dialogo con le autorità pubbliche e gli operatori economici nell'UE.

Per approfondimenti sulla proposta si veda il [dossier](#) predisposto dal Servizio RUE. Presso la **Camera**, la **Commissione Politiche dell'UE** ha esaminato la proposta ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà, adottando, il 24 febbraio 2026, un [documento](#) recante una **valutazione conforme**.

È inoltre importante, secondo la Commissione europea, **evitare duplicazioni** tra i sistemi esistenti che già offrono soluzioni digitali per le imprese, come il **sistema di interconnessione dei registri delle imprese** (BRIS) e il [regolamento](#) sullo **sportello digitale unico**, attraverso cui gli Stati membri devono fornire l'accesso *online* a informazioni, procedure e servizi di assistenza di cui le imprese potrebbero aver bisogno in un altro Paese UE.

- 2) un **accesso rapido ai capitali** per sfruttare le opportunità di finanziamento;

Si segnalano le iniziative adottate nell'ambito dell'[Unione del risparmio e degli investimenti](#), la proposta di istituzione del [Fondo Scaleup Europe](#) e, nell'ambito del Quadro Finanziario Pluriennale 2028-2034, del [Fondo europeo per la competitività](#). Inoltre la Commissione afferma che la revisione in atto delle norme per gli investimenti dei fondi pensione rafforzerà la capacità delle imprese di investire in capitale quotato e non quotato; mentre il riesame del [regolamento](#) sui fondi europei per il *venture capital*, previsto nel terzo trimestre dal [programma](#) di lavoro della Commissione per il 2026, promuoverà ulteriormente lo sviluppo di un mercato più dinamico e integrato per i fondi di capitale di rischio e di capitale di crescita.

Per approfondimenti sul pacchetto di iniziative volte al rafforzamento del sistema delle pensioni integrative si veda il [dossier](#) predisposto dal Servizio RUE.

Presso la **Camera**, la **Commissione Politiche dell'UE** ha esaminato le proposte ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà, adottando, il 25 marzo 2026, un [documento](#) recante una **valutazione conforme**.

- 3) la garanzia di **condizioni favorevoli** in materia di **occupazione e tassazione** per trattenere e attrarre talenti;

La Commissione comunica che nel **pacchetto** di proposte sulla **mobilità equa dei lavoratori**, la cui presentazione è prevista dal suo [programma](#) di lavoro nel terzo trimestre del 2026, esaminerà la possibilità di **consentire il telelavoro transfrontaliero al 100%** per le **start-up** e le **scale-up** in tutta l'Unione, applicando la legislazione in materia di sicurezza sociale dello Stato membro in cui ha sede il datore di lavoro. Inoltre, si impegna a sviluppare un quadro giuridico per accelerare la digitalizzazione degli attestati di sicurezza sociale, attraverso l'iniziativa relativa alla tessera europea di sicurezza sociale, e a valutare la fattibilità di un *omnibus* contenente modifiche mirate al quadro dell'UE in materia di migrazione legale, per garantire che sia in linea con gli obiettivi dell'Unione in materia di competitività e innovazione.

In relazione al tema della **fiscalità**, la Commissione europea sostiene sia necessario **adottare rapidamente** la [proposta](#) di direttiva relativa al sistema di imposizione fiscale in funzione della sede centrale (*Head Office Tax*, HOT) e la [proposta](#) di direttiva su **Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi** (BEFIT), che mira a istituire un quadro legislativo unico per la tassazione delle imprese nell'UE.

Per approfondimenti sulla proposta BEFIT si veda il [dossier](#) predisposto dal Servizio RUE.

Entrambe le citate proposte sono esaminate secondo una **procedura legislativa speciale di consultazione**, che richiede il sostegno unanime del Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale europeo.

Presso la **Camera**, la **Commissione Politiche dell'UE** ha esaminato la proposta BEFIT ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà, adottando, il 14 febbraio 2024, un [documento](#) recante una **valutazione conforme**.

La Commissione afferma inoltre che il **prossimo pacchetto omnibus di semplificazione in materia di imposizione diretta**, la cui presentazione è prevista dal suo [programma](#) di lavoro entro **giugno 2026**, dovrebbe eliminare ulteriori oneri amministrativi, semplificando la legislazione vigente.

La comunicazione sostiene infine che gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di **attribuire le controversie relative** al diritto societario **EU Inc.** a una **sezione** o a un **organo giurisdizionale specializzato**, in modo da consentire un'applicazione efficace, efficiente e uniforme delle norme.

La Commissione afferma che il [regolamento](#) concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale **è in fase di valutazione** per migliorarne gli effetti sulla competitività.

Contesto, motivazioni dell'intervento, consultazione dei portatori di interessi e valutazione di impatto

Contesto

In occasione dell'[audizione](#) congiunta innanzi alle Commissioni parlamentari di Camera e Senato in merito alle tematiche di sua competenza, svoltasi l'8 aprile 2026, il **Vicepresidente** esecutivo della Commissione europea per la prosperità e la strategia industriale, Stéphane **Séjourné**, ha sottolineato che l'**azione strategica** della Commissione europea relativamente al **mercato unico** e alla **politica industriale** si articola principalmente in **quattro ambiti** di lavoro:

- 1) lo **sviluppo** del **mercato interno**;
- 2) la **diversificazione** delle **dipendenze**;
- 3) la **mobilitazione** degli **investimenti**;
- 4) la **tutela** della **politica industriale**.

Come osservato da **Séjourné**, in riferimento allo primo punto assumono rilevanza i **dieci** maggiori **ostacoli** ("**terrible ten**") alla creazione di un **mercato interno europeo** individuati nella [strategia per il mercato unico](#), tra i quali figura la difficoltà nella costituzione e nella gestione delle imprese.

Uno [studio](#) del Fondo monetario internazionale (FMI) stima che gli **ostacoli interni** al mercato unico **equivalgono** a **tariffe** del **45%** sulle **merci** e del **110%** sui **servizi**.

In tale contesto, recependo le raccomandazioni contenute nel [rapporto](#) Draghi e nel [relazione](#) Letta, e facendo seguito all'annuncio contenuto nella [Bussola](#) per la competitività, la Commissione europea ha presentato la proposta in esame, considerata il **caposaldo** del **28° regime**.

Per approfondimenti sulla Bussola si veda il [dossier](#) predisposto dal Servizio RUE.

La relazione Letta e il rapporto Draghi

La [relazione](#) sul mercato unico di Letta ha sottolineato la necessità di **eliminare** gli **ostacoli** strutturali che **impediscono** alle **imprese**, in particolare alle *start-up* e alle *scale-up*, di **espandersi a livello transfrontaliero**, auspicando l'istituzione di un **Codice europeo del diritto commerciale** che fornisca loro un **28° regime** entro cui operare nel mercato unico.

Secondo l'analisi di Letta, è essenziale concepire elementi e strumenti innovativi per soddisfare le esigenze delle imprese europee, tra cui l'**istituzione** di una **società europea semplificata** per fornire una struttura giuridica più adattabile alle imprese. Specialmente nei **settori** in cui l'Unione detiene **competenza esclusiva**, Letta sostiene che il **Codice** dovrebbe **sostituire** le **leggi nazionali** per risolvere l'attuale sovrapposizione; mentre **negli altri ambiti dovrebbe integrare** le **legislazioni nazionali** con nuovi strumenti che le imprese potranno scegliere di utilizzare. Pertanto un Codice europeo delle imprese fornirebbe agli attori economici un 28° regime per favorirne l'europeizzazione, rendendo il mercato unico l'orizzonte naturale per lo sviluppo delle imprese.

Nella audizione sopra ricordata, il **Vicepresidente** esecutivo **Séjourné** ha affermato che negli ultimi decenni le **imprese europee** si sono generalmente **internazionalizzate** nei mercati esteri, mentre hanno **approfittato di meno** delle possibilità offerte dall'**europeizzazione**.

Analogamente anche il [rapporto](#) Draghi ha suggerito l'**adozione** di un nuovo **statuto giuridico** a livello **europeo** per le **start-up innovative** al fine di superare le differenze legislative e regolamentari tra Stati membri che limitano le capacità delle società di operare a livello transfrontaliero.

L'adozione di **tale status** dovrebbe consentire alle imprese, secondo il rapporto, di accedere a una **legislazione armonizzata** in tutti gli Stati membri in materia di **diritto societario**, **procedure di insolvenza** e **alcuni aspetti chiave** del diritto del lavoro e della fiscalità. Inoltre, tali imprese avrebbero un'unica identità digitale riconosciuta da tutti gli Stati membri e la loro registrazione sarebbe centralizzata a livello europeo.

Per approfondimenti sul rapporto Draghi si veda il [dossier](#) predisposto dal Servizio RUE.

Le motivazioni dell'intervento

La Commissione europea ha presentato la proposta in esame partendo dalla constatazione che l'**Unione**, pur disponendo di un mercato interno di oltre 450 milioni di consumatori, infrastrutture solide e un buon livello di sostegno pubblico all'innovazione, **sta perdendo terreno rispetto ai principali concorrenti globali** in termini di **competitività, innovazione e produttività**.

Tale ritardo è stato evidenziato con forza dal rapporto Draghi (v. [supra](#)), che ha sollecitato un'azione decisa per colmare il divario.

Al centro della sfida vi sono le **imprese**, in particolare *start-up* e *scale-up*, che **rappresentano il motore** della **crescita** ma si trovano a operare in un contesto giuridico frammentato tra gli Stati membri. Infatti, la Commissione sostiene che le **differenze** tra le **normative societarie** dei vari Stati membri **creano ostacoli** significativi all'**espansione transfrontaliera**, impedendo a queste società di sfruttare appieno le potenzialità del mercato unico.

Alla luce di queste motivazioni, e rispondendo all'invito ad agire del Consiglio europeo (v. [supra](#)) e del Parlamento europeo (v. [supra](#)) e alle sollecitazioni giunte da Draghi e Letta (v. [supra](#)), la Commissione ritiene **necessario** un **intervento normativo a livello UE**.

La valutazione di impatto e le opzioni regolative

La [valutazione di impatto](#) (disponibile in lingua inglese, una [sintesi](#) è disponibile in italiano) ha analizzato una serie di opzioni strategiche nell'ambito di 7 questioni principali (le tabelle sottostanti sono state elaborate dal Servizio RUE sulla base del contenuto della valutazione di impatto):

- 1) **predisporre una forma giuridica societaria armonizzata**: le opzioni strategiche valutate differivano in termini di ambito di applicazione, vale a dire se l'armonizzazione dovesse riguardare solo la forma giuridica della società soggetta al 28° regime o anche le sue succursali, di soggetti autorizzati a costituire tale società e delle relative modalità. **L'opzione prescelta** è stata quella di introdurre una nuova forma giuridica armonizzata di società soggetta al 28° regime con un marchio UE, che possa essere costituita da persone fisiche e giuridiche o mediante trasformazioni nazionali e trasformazioni, scissioni e fusioni transfrontaliere, con norme armonizzate per le succursali delle società soggette al 28° regime;

Descrizione dell'Opzione Politica 1			
Una forma giuridica armonizzata			
Situazione di riferimento (status quo)	Opzione Politica 1a	Opzione Politica 1b	Opzione Politica 1c
Gli Stati membri mantengono e possono introdurre nuove forme giuridiche nazionali. La Direttiva 2017/1132 disciplina la costituzione interamente online delle società senza armonizzare i requisiti di incorporazione. La forma giuridica UE della Società Europea (SE) è disponibile per le grandi società per azioni a responsabilità limitata.	Introdurre una nuova forma giuridica armonizzata per una società del 28° regime con un marchio UE riconoscibile, da costituire da persone fisiche in qualità di fondatori.	Opzione Politica 1a + possibilità di essere costituita anche da persone giuridiche (società controllate del 28° regime), con la possibilità per le società esistenti di convertirsi tramite trasformazioni nazionali, e con regole armonizzate per la costituzione di succursali di società del 28° regime.	Opzione Politica 1b + possibilità per le società esistenti di creare una società del 28° regime tramite trasformazione, scissione o fusione transfrontaliera ai sensi della Direttiva 2019/2121.

- 2) rendere la **registrazione delle società, e in particolare delle *start-up*, più rapida e semplice**: le opzioni strategiche prese in considerazione si basavano tutte sullo sviluppo di un'interfaccia centrale dell'UE tramite il Sistema BRIS per la registrazione di una società nell'ambito del 28° regime nei rispettivi registri nazionali delle imprese e variavano in termini di livello di armonizzazione procedurale. **L'opzione prescelta** è stata quella di creare un'interfaccia centrale dell'UE basata sul BRIS per la registrazione delle società nell'ambito del 28° regime prevedendo modelli bilingui armonizzati, un termine (48 ore) e un massimale di costo di 100 euro per la registrazione, compreso il controllo preventivo amministrativo, giudiziario o notarile quando il modello tipo è utilizzato dai fondatori in qualità di persone fisiche;

Descrizione dell'Opzione Politica 2			
Registrazione di una società del 28° regime			
Situazione di riferimento (status quo)	Opzione Politica 2a	Opzione Politica 2b	Opzione Politica 2c
La registrazione avviene esclusivamente a livello nazionale. I termini per la costituzione interamente online di una società ai sensi della Direttiva 2019/1151 sono obbligatori. Gli Stati membri sono tenuti a fornire un modello nazionale di statuto in inglese come documento di riferimento. Il controllo preventivo amministrativo, giudiziario o notarile è obbligatorio.	Creare un'interfaccia UE centrale basata su BRIS per la registrazione delle società del 28° regime, con modelli bilingui armonizzati (EN/lingua nazionale) e controllo preventivo amministrativo, giudiziario o notarile.	Opzione Politica 2a + introduzione di un termine (48 ore) e di un massimale di costi di 100 EUR per completare la registrazione, incluso il controllo preventivo amministrativo, giudiziario o notarile, quando il modello standardizzato è utilizzato dai fondatori come persone fisiche.	Come Opzione Politica 2b con controllo preventivo da parte di autorità giudiziarie o amministrative (ma con esclusione dei notai) quando il modello standardizzato è utilizzato dai fondatori come persone fisiche.

- 3) **garantire la presentazione di informazioni *una tantum* nel contesto della registrazione:** le opzioni prese in esame differivano in termini di autorità coinvolte e della possibilità di ottenere numeri di identificazione nell'ambito del processo di registrazione. **L'opzione prescelta** è stata quella di garantire, nel contesto della registrazione, che le informazioni sulle società siano trasferite dal registro delle imprese all'autorità incaricata del rilascio del codice di identificazione fiscale (CIF) e del numero di identificazione IVA, all'autorità previdenziale e al registro dei titolari effettivi, senza che la società soggetta al 28° regime debba presentarle nuovamente (principio "*una tantum*") e che la società ottenga il CIF e il numero di identificazione IVA;

Descrizione dell'Opzione Politica 3			
Trasmissione una tantum delle informazioni nel contesto della registrazione			
Situazione di riferimento (status quo)	Opzione Politica 3a	Opzione Politica 3b	Opzione Politica 3c
Nel contesto della registrazione, le società devono interfacciarsi con l'autorità competente per il rilascio del codice fiscale (TIN) e del numero di partita IVA, e trasmettere informazioni agli enti previdenziali in conformità con la legislazione nazionale. Per quanto riguarda le informazioni sulla titolarità effettiva, il registro dei titolari effettivi può recuperare le informazioni societarie disponibili nel registro nazionale delle imprese conformemente all'atto di esecuzione.	Nel contesto della registrazione della società, garantire che le informazioni sulla società siano trasmesse dal registro delle imprese all'autorità competente per il rilascio del TIN, all'ente previdenziale e al registro dei titolari effettivi, con qualsiasi informazione sulla titolarità effettiva inclusa nel modello, senza che la società del 28° regime debba trasmetterla nuovamente («principio della trasmissione una tantum»).	Opzione Politica 3a + la società del 28° regime otterrebbe il TIN dall'autorità competente nell'ambito del processo di registrazione, con qualsiasi informazione aggiuntiva necessaria per ottenere il TIN inclusa nel modello.	Opzione Politica 3b + la società del 28° regime otterrebbe il numero di partita IVA dall'autorità competente nell'ambito del processo di registrazione (salvo che siano necessarie ulteriori verifiche).

- 4) **agevolare la chiusura (liquidazione) della società:** le opzioni prese in considerazione riguardavano sia la liquidazione non connessa a insolvenza sia la chiusura in caso di insolvenza e prevedevano un diverso grado di semplificazione delle procedure, anche mediante strumenti digitali. **L'opzione prescelta** è stata quella di: *i*) garantire che le presentazioni di informazioni o documenti da parte del liquidatore per la chiusura (non connessa a insolvenza) fossero trasferite dal registro delle imprese ad altre autorità (principio "*una tantum*"); *ii*) prevedere la presentazione *online* di crediti da parte dei creditori, una procedura di liquidazione semplificata per le società in stato di solvibilità prive di beni e di debiti e procedure di insolvenza semplificate grazie alla loro completa digitalizzazione;

Descrizione dell'Opzione Politica 4			
Chiusura (liquidazione) della società			
Situazione di riferimento (status quo)	Opzione Politica 4a	Opzione Politica 4b	Opzione Politica 4c
La liquidazione societaria, sia in contesti di insolvenza che al di fuori di essi, rimane disciplinata da normative nazionali divergenti, con conseguenti tempistiche variabili, costi elevati e formalità complesse.	Garantire che tutte le comunicazioni rilevanti effettuate dal liquidatore per la chiusura al di fuori dell'insolvenza siano trasmesse dal registro delle imprese alle altre autorità («principio della trasmissione una tantum») e consentire la presentazione online delle domande da parte dei creditori.	Opzione Politica 4a + procedura di liquidazione semplificata (al di fuori dell'insolvenza) per le società senza attivo e senza debiti, da concludersi entro un termine breve e specifico.	Opzione Politica 4b + semplificazione delle procedure di insolvenza mediante la loro piena digitalizzazione.

- 5) **attrarre e trattenere talenti**: le opzioni prese in considerazione prevedevano diversi gradi di armonizzazione, anche per quanto riguarda le misure fiscali. **L'opzione prescelta** è stata quella di consentire alle società soggette al 28° regime di istituire piani di azionariato per i dipendenti, di emettere categorie di azioni con diritti di voto distinti e di introdurre un regime comune facoltativo EU-ESO per le società soggette al 28° regime, con tempistiche armonizzate per la tassazione delle *stock option* conferite ai dipendenti nell'ambito dell'EU-ESO;

Descrizione dell'Opzione Politica 5			
Attrazione dei talenti			
Situazione di riferimento (status quo)	Opzione Politica 5a	Opzione Politica 5b	Opzione Politica 5c
Frammentazione delle condizioni generali e della tassazione della partecipazione finanziaria dei dipendenti, con conseguenti approcci differenti e gradi variabili di adozione negli Stati membri.	Possibilità per le società del 28° regime di istituire piani di azionariato per i dipendenti (ESOP) ed emettere categorie di azioni con diritti di voto distinti.	Opzione Politica 5a + introduzione di un piano comune facoltativo di azionariato per i dipendenti per le società del 28° regime, basato su stock option per i dipendenti e con criteri comuni («EU-ESO»).	Opzione Politica 5b + definizione di una tempistica armonizzata per la tassazione delle stock option per i dipendenti assegnate nell'ambito dell'EU-ESO.

- 6) **offrire un sistema di governance e un regime patrimoniale flessibili a fondatori e investitori**: le opzioni prese in considerazione comprendevano misure volte a garantire un sistema di *governance* flessibile, procedure digitali durante l'intera fase operativa e approcci diversi per quanto riguarda il regime

patrimoniale. **L'opzione prescelta** è stata quella di creare un sistema di *governance* flessibile; prevedere procedure semplici e completamente digitali per aumentare il capitale ed emettere azioni; consentire l'uso di moderni strumenti di finanziamento nelle fasi iniziali; introdurre un capitale minimo pari a 0 o a 1 euro, ma nessun capitale sociale versato per la costituzione.

Descrizione dell'Opzione Politica 6			
Un regime di governance e di capitale flessibile per fondatori e investitori			
Situazione di riferimento (status quo)	Opzione Politica 6a	Opzione Politica 6b	Opzione Politica 6c
Gli Stati membri mantengono regimi di governance e di capitale divergenti e formalità procedurali, tra cui requisiti di capitale minimo non armonizzati, procedure onerose per gli aumenti di capitale e requisiti aggiuntivi, come l'obbligo per gli investitori stranieri di ottenere un codice fiscale (TIN), spesso accompagnato da un requisito di presenza fisica.	Creare un sistema di governance flessibile, prevedere procedure semplici e interamente digitali per gli aumenti di capitale e l'emissione di azioni, e consentire l'utilizzo di moderni strumenti di finanziamento nelle fasi iniziali come i SAFE.	Opzione Politica 6a + capitale minimo pari a 0/1 EUR, ma senza capitale versato per la costituzione di società del 28° regime, con garanzie armonizzate di tutela dei creditori in aggiunta alle regole di mantenimento del capitale.	Opzione Politica 6a + capitale sociale minimo comune pari a 5.000 EUR per la costituzione di società del 28° regime, con garanzie armonizzate di tutela dei creditori basate principalmente sul mantenimento del capitale.

- 7) **agevolare le opzioni di uscita:** le opzioni strategiche prese in considerazione erano incentrate sulla semplificazione della cessione di azioni, in varia misura, e sulla possibilità di accesso ai mercati azionari pubblici per le società soggette al 28° regime. **L'opzione prescelta** è stata quella di garantire che le cessioni di azioni delle società soggette al 28° regime possano essere effettuate in modalità totalmente digitale, senza il coinvolgimento di intermediari, unitamente alla possibilità per gli Stati membri di consentire l'accesso ai mercati azionari pubblici alle società soggette al 28° regime.

Descrizione dell'Opzione Politica 7			
Agevolazione delle opzioni di uscita			
Situazione di riferimento (status quo)	Opzione Politica 7a	Opzione Politica 7b	Opzione Politica 7c
Procedure divergenti tra gli Stati membri in materia di trasferimento di azioni, spesso con adempimenti in presenza e/o con il coinvolgimento obbligatorio di intermediari, a seconda della forma giuridica societaria. L'accesso ai mercati azionari pubblici è limitato alle forme di società per azioni nella maggior parte degli Stati membri.	Garantire che i trasferimenti di azioni delle società del 28° regime possano essere effettuati in modo interamente digitale.	Opzione Politica 7a + nessun obbligo di coinvolgere intermediari nei trasferimenti di azioni delle società del 28° regime.	Opzione Politica 7b + possibilità per gli Stati membri di consentire alle società del 28° regime l'accesso ai mercati azionari pubblici.

Gli impatti dell'opzione prescelta

Secondo la valutazione d'impatto, l'opzione prescelta genererà sia **benefici** che **costi**.

Benefici

I fondatori e le società che scelgono la forma giuridica di società soggetta al 28° regime trarranno, secondo la Commissione, **grandi vantaggi** in ogni fase del loro ciclo di vita: da una registrazione più efficiente grazie allo scambio di informazioni tra le autorità basato sul principio *una tantum* e un capitale sociale minimo pari a 0 o 1 euro, da un regime comune EU-ESO per le *stock option* conferite ai dipendenti con tempistiche armonizzate per la tassazione e da procedure di chiusura più semplici o digitalizzate.

Le misure proposte ridurranno notevolmente gli oneri amministrativi con **risparmi**, su un periodo di 10 anni, compresi **tra 328 milioni e 440 milioni** di euro per le circa **309 mila società** che, secondo le stime (v. [infra](#)), **aderirebbero al 28° regime**. Le società soggette al 28° regime trarrebbero inoltre vantaggio da procedure più semplici e digitali per le operazioni in conto capitale (come aumenti di capitale ed emissione di azioni) e da altre procedure di diritto societario (tra cui assemblee degli azionisti *online*).

Secondo l'analisi della Commissione la proposta apporterà **miglioramenti significativi** anche al contesto per gli **investimenti**, in quanto sia investitori che società beneficeranno di una riduzione degli oneri amministrativi grazie all'eliminazione delle formalità che richiedono la presenza fisica e al coinvolgimento obbligatorio di intermediari per le cessioni di azioni, con **risparmi** medi stimati **tra 1.780 e 2.850 euro** per un'operazione durante la fase di crescita del valore di 500.000 euro, e a procedure interamente digitali per aumentare il

capitale ed emettere azioni, con **risparmi** pari a circa **1.100 euro** per ogni ciclo di finanziamento.

Gli investitori trarrebbero inoltre vantaggio da migliori opzioni di uscita negli Stati membri che consentono alle società soggette al 28° regime di accedere ai mercati azionari pubblici senza una conversione giuridica.

La Commissione prevede altresì che le autorità pubbliche, compresi i registri delle imprese, beneficerebbero di una maggiore efficienza derivante dalle procedure digitali e dalla trasmissione "*una tantum*" delle informazioni sulle società. Norme comuni e un marchio dell'UE riconoscibile dovrebbero inoltre tradursi in una **maggiore certezza del diritto** per le autorità pubbliche, gli intermediari coinvolti nelle procedure societarie.

Impatti su PMI e competitività

La valutazione di impatto segnala che la maggior parte delle società soggette al 28° regime dovrebbero essere PMI e saranno costituite da persone fisiche, pertanto la citata **riduzione complessiva stimata degli oneri amministrativi**, compresa tra 328 milioni e 440 milioni di euro su un periodo di 10 anni, andrebbe **principalmente a vantaggio delle PMI**.

Alcune PMI esistenti potrebbero anche scegliere di convertirsi in società aderenti al 28° regime e alcune altre ne beneficerebbero indirettamente, per esempio in qualità di *partner* commerciali o subappaltatori. A giudizio della Commissione, l'iniziativa **favorirà in modo particolare anche le *start-up* e le *scale-up***, in quanto molte delle sue caratteristiche rispondono alle loro esigenze.

Armonizzando e rafforzando il quadro normativo per le società nel mercato unico, l'iniziativa renderebbe l'UE una sede più attraente per le imprese innovative e orientate alla crescita e contribuirebbe pertanto alla competitività a lungo termine dell'UE. La possibilità di costituzione rapida e a prezzi accessibili per le società soggette al 28° regime dovrebbe incoraggiare i fondatori europei a costituire società nell'UE. Procedure semplificate e/o digitalizzate durante l'intero ciclo di vita della società, anche per attrarre investimenti, così come l'EU-ESO dovrebbero inoltre accrescere l'attrattiva dell'UE come luogo per espandersi nonché per attrarre e trattenere dipendenti, offrendo forti vantaggi rispetto ad altre giurisdizioni.

Costi

La Commissione prevede solo **costi limitati di adeguamento *una tantum*** per le società esistenti che scelgono di convertirsi in società aderenti al 28° regime.

Si segnala, a questo proposito, che l'assenza di una stima puntuale degli oneri a carico delle imprese impedisce una adeguata valutazione dell'impatto economico per ognuna delle opzioni strategiche individuate.

Impatto sui bilanci e sulle amministrazioni nazionali

La valutazione di impatto stima **costi una tantum**, pari a **2,7 milioni di euro** per tutti gli **Stati membri**, per **adattare i sistemi informatici nazionali all'interfaccia unica dell'UE** per la registrazione delle società soggette al 28° regime. È probabile inoltre che alcuni Stati membri dovranno sostenere **costi aggiuntivi**, stimati a circa **50 mila euro per ciascuno** di questi Paesi, per collegare le autorità incaricate dei controlli preventivi ai registri delle imprese. La trasmissione automatica delle informazioni sulle società tra i registri delle imprese e altre autorità comporterebbe inoltre **costi informatici limitati una tantum**.

Nel contesto delle procedure di insolvenza, si potrebbero attendere alcuni **costi per lo sviluppo e la manutenzione di piattaforme per i sistemi d'asta elettronica**, stimati **tra 500 e 700 mila euro** per tutti gli **Stati membri**. Il massimale di costo pari a 100 euro per completare la registrazione (con un modello tipo) comporterebbe una **riduzione delle entrate** per i registri delle imprese e le altre autorità coinvolte nella registrazione, compreso il controllo preventivo. Ciò dovrebbe essere compensato almeno in parte dall'aumento dell'attività economica e dei contributi fiscali provenienti dalle nuove società soggette al 28° regime.

Le tempistiche armonizzate per la tassazione delle *stock option* conferite ai dipendenti nell'ambito dell'EU-ESO produrrebbero **effetti negativi sulla liquidità** negli Stati membri in cui il reddito derivante da tali opzioni è attualmente tassato in una fase precedente. Tuttavia, tale effetto dovrebbe essere modesto e di natura temporanea, fino a quando le imposte non diventano esigibili.

Stima delle società che aderirebbero al 28° regime

L'allegato 8 della valutazione di impatto **stima quante aziende** potrebbero **aderire al 28° regime nei prossimi 10 anni**. Per effettuare la stima, la Commissione ha utilizzato, come punto di riferimento, il **numero di società a responsabilità limitata (SRL) private** presenti nell'UE. La tabella seguente, tratta dalla valutazione d'impatto e rielaborata e tradotta a cura del Servizio RUE, mostra l'evoluzione del numero delle SRL private nell'UE negli ultimi anni: nel 2022 se ne contavano 15,2 milioni, mentre nel 2025 17,2 milioni. Pertanto, la **crescita netta media delle SRL è stata di circa 668.000 società all'anno**.

Stato membro	Reg. 2022	Reg. 2025	Variazione	Var. %
UE-27	15.205.802	17.209.106	2.003.304	13,17%
Austria	179.978	126.712	● 53.266	● 29,60%
Belgio	514.875	504.253	● 10.622	● 2,06%
Bulgaria	776.108	898.286	● 122.178	● 15,74%
Croazia	116.198	148.542	● 32.344	● 27,84%
Cipro	179.990	190.000	● 10.010	● 5,56%
Repubblica Ceca	517.558	592.965	● 75.407	● 14,57%
Danimarca	317.384	356.833	● 39.449	● 12,43%
Estonia	241.181	278.188	● 37.007	● 15,34%
Finlandia	262.380	294.171	● 31.791	● 12,12%
Francia	2.624.440	3.160.024	● 535.584	● 20,41%
Germania	1.466.828	1.588.405	● 121.577	● 8,29%
Grecia	107.716	119.941	● 12.225	● 11,35%
Ungheria	402.439	404.659	● 2.220	● 0,55%
Irlanda	254.526	299.907	● 45.381	● 17,83%
Italia	1.282.101	1.500.000	● 217.899	● 17,00%
Lettonia	131.858	134.962	● 3.104	● 2,35%
Lituania	124.122	201.228	● 77.106	● 62,12%
Lussemburgo	74.461	83.418	● 8.957	● 12,03%
Malta	49.493	60.671	● 11.178	● 22,59%
Paesi Bassi	1.140.033	1.223.132	● 83.099	● 7,29%
Polonia	449.754	586.100	● 136.346	● 30,32%
Portogallo	616.550	716.278	● 99.728	● 16,18%
Romania	1.307.886	1.200.000	● 107.886	● 8,25%
Slovacchia	315.803	363.658	● 47.855	● 15,15%
Slovenia	72.258	76.773	● 4.515	● 6,25%
Spagna	977.711	1.500.000	● 522.289	● 53,42%
Svezia	702.171	600.000	● 102.171	● 14,55%

Partendo da questo dato, la Commissione **ipotizza 3 scenari su 10 anni** con **tassi di adozione crescenti nel tempo** (da meno dell'1% nei primi anni fino al 7,5-12,5% al decimo anno, vedi la tabella sottostante tratta dalla valutazione e tradotta a cura del Servizio RUE). Secondo la Commissione, potrebbe verificarsi un tasso di adozione del nuovo regime inferiore nei primi anni, per poi aumentare progressivamente nel momento in cui il nuovo regime acquisirà credibilità.

Anno	Tasso di adozione basso (forma giuridica 28° regime)	Tasso di adozione moderato (forma giuridica 28° regime)	Tasso di adozione alto (forma giuridica 28° regime)	Nuove società 28° regime (adozione bassa)	Nuove società 28° regime (adozione moderata)	Nuove società 28° regime (adozione alta)
1	0,19%	0,25%	0,31%	1.252	1.669	2.087
2	0,75%	1,00%	1,25%	5.008	6.678	8.347
3	1,50%	2,00%	2,50%	10.017	13.355	16.694
4	2,25%	3,00%	3,75%	15.025	20.033	25.041
5	3,00%	4,00%	5,00%	20.033	26.711	33.388
6	3,75%	5,00%	6,25%	25.041	33.388	41.735
7	4,50%	6,00%	7,50%	30.050	40.066	50.083
8	5,25%	7,00%	8,75%	35.058	46.744	58.430
9	6,00%	8,00%	10,00%	40.066	53.421	66.777
10	7,50%	10,00%	12,50%	50.083	66.777	83.471
Totale				231.632	308.843	386.053

In estrema sintesi, nei prossimi 10 anni, la Commissione stima che con lo scenario basso aderirebbero al 28° regime circa 230 mila aziende, con lo **scenario moderato** (utilizzato per la valutazione d'impatto perché considerato più equilibrato) **circa 309 mila aziende** e con lo scenario alto circa 386 mila aziende.

Scenario	Totale aziende in 10 anni
Basso	~230.000
Moderato (scelto come base)	~309.000
Alto	~386.000

Coerenza con il quadro giuridico dell'UE

La Commissione ritiene la proposta in esame **coerente** con il **quadro normativo europeo esistente** in materia di **diritto societario** poiché sfrutta gli strumenti digitali e le disposizioni sostanziali già previsti dalla [direttiva](#) relativa ad alcuni aspetti di diritto societario. L'intero impianto poggia sul **sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS)**, del quale **rispetta** pienamente l'**architettura** e gli **obblighi giuridici** stabiliti dalla medesima direttiva e dal [regolamento](#) di esecuzione (UE) 2021/1042, senza modificarne la struttura portante.

Sul versante dell'**insolvenza** delle *start-up* innovative costituite come EU Inc., la proposta **completa l'armonizzazione sostanziale** realizzata dalla [direttiva](#) che armonizza taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza. Restano intatte le norme del [regolamento](#) relativo alle procedure di insolvenza sulla competenza giurisdizionale internazionale, la legge applicabile e il riconoscimento delle decisioni di insolvenza, così come rimangono pienamente operative le misure della [direttiva](#) riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, applicabili pienamente alla EU Inc.

Lo scambio di dati tra registri delle imprese e autorità fiscali per il rilascio del codice di identificazione fiscale e del numero IVA si **allinea** agli **obiettivi** della **cooperazione amministrativa** in ambito **tributario** e alla normativa **antiriciclaggio**, in particolare alla [direttiva](#) e al [regolamento](#) relativi alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che attribuiscono importanza cruciale all'accuratezza delle informazioni sui titolari effettivi. Tale coerenza troverà ulteriore conferma con l'imminente interconnessione tra BRIS e il sistema di interconnessione dei registri dei titolari effettivi (BORIS), prevista dalla [direttiva](#) sul perfezionamento del diritto societario digitale.

La proposta si collega inoltre alle iniziative della Commissione nell'ambito dell'**Unione del risparmio e degli investimenti**, contribuendo a creare un contesto più favorevole agli investitori. Le nuove procedure digitali previste dalla proposta si basano sull'uso di mezzi di identificazione elettronica, compresi i portafogli europei di identità digitale, e di servizi fiduciari, di cui al [regolamento](#) eIDAS che istituisce il **quadro europeo dell'identità digitale** e il **portafoglio europeo di identità digitale**. Sussiste altresì una complementarità con la recente [proposta](#) di regolamento sui **portafogli europei delle imprese** pensati per agevolare le comunicazioni tra imprese e con le pubbliche amministrazioni.

L'istituzione del **portafoglio europeo delle imprese** consentirà alle società EU Inc. di **sfruttare tutti gli strumenti digitali** a disposizione per il dialogo con le autorità pubbliche e gli operatori economici nell'UE. Per approfondimenti sulla proposta si veda il [dossier](#) predisposto dal Servizio RUE.

Infine, la proposta si affianca ad altre iniziative di **semplificazione transfrontaliera**, come il [regolamento](#) sullo sportello digitale unico e la [direttiva](#) sull'apertura dei dati e sul riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. Pur avendo come obiettivo primario il rafforzamento della competitività delle società stabilite nell'Unione, il regime EU Inc. è concepito in modo da poter **sostenere**, in prospettiva, l'**integrazione graduale** dei **paesi candidati** e **potenziali candidati**, fatti salvi accordi bilaterali volti a garantire l'allineamento all'*acquis* e il rispetto delle condizioni e delle garanzie.

La consultazione dei portatori di interessi

La Commissione informa che nell'ambito delle attività di consultazione (consultazione pubblica, invito a presentare contributi, incontri mirati con i portatori di interessi, forum ad alto livello sulla giustizia per la crescita, consulenza specialistica da parte di professori di diritto societario) i **portatori di interessi** hanno nel complesso espresso **sostegno** per l'intervento a livello dell'UE.

Le società, i fondatori e gli investitori (che rappresentano la grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione) hanno sostenuto con forza un quadro di diritto societario comune che includa procedure digitali e più efficienti per costituire società e investire nelle stesse, e misure volte ad attrarre e trattenere i dipendenti in modo più agevole conferendo loro stock option. Si è inoltre registrato consenso tra i portatori di interessi a favore di un ambito di applicazione ampio del quadro, specie per non limitarlo a un sottoinsieme di società come le start-up o le imprese innovative. Gli **operatori del diritto** hanno sottolineato la necessità di una consulenza legale al momento della costituzione di una società e hanno ribadito l'importanza di controlli preventivi nelle procedure di costituzione; i **sindacati** hanno rimarcato con forza l'importanza di rispettare i diritti dei lavoratori.

La posizione di Confindustria

Dalla memoria depositata in relazione all'esame della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026 da parte della Commissione Politiche dell'UE della Camera e da altre fonti, si apprende che Confindustria ritiene che la proposta **risulta** in larga parte **allineata** alle richieste del **mondo imprenditoriale** e che pertanto giudica l'impianto della stessa favorevolmente. Tuttavia identifica alcuni profili di criticità, in particolare con riferimento alla scelta di adottare un **approccio fortemente modulare**. Infatti, la presenza di rilevanti opzioni e margini di adattamento, pur offrendo flessibilità, potrebbe tradursi – segnala Confindustria – in una **applicazione disomogenea tra Stati membri**, con il rischio di generare difficoltà di comparabilità tra le imprese. Al fine di evitare frammentazione, complessità e *gold-plating*, pertanto, i **riferimenti al diritto nazionale** dovrebbero essere **ridotti al minimo**.

Infine sostiene che alcuni aspetti legati al coordinamento con i diritti nazionali e alla gestione delle controversie potrebbero influire sulla certezza del quadro giuridico e, di conseguenza, sull'**attrattività complessiva dello strumento**.

Principali contenuti della proposta

La proposta consta di **109 articoli**, divisi in 11 capi, e 1 allegato.

Capo I – Principi generali

Il capo I definisce l'**oggetto** della proposta, le **definizioni** principali (**articolo 2**) e le **caratteristiche principali** delle EU Inc. In particolare, il regolamento introduce

nell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro di una nuova forma giuridica armonizzata di società di capitali, la "EU Inc." (**articolo 1**). Tali società possono essere costituite da una o più persone fisiche o giuridiche, **ex novo** oppure mediante **trasformazioni, fusioni o scissioni** nazionali o transfrontaliere (**articolo 3**).

Le EU Inc. acquisiscono **personalità giuridica** in virtù dell'iscrizione nel registro delle imprese dello Stato membro in cui hanno la propria sede sociale (**articolo 5**). I fondatori sono liberi di scegliere dove costituire la società all'interno dell'Unione. Le società EU Inc. sono disciplinate dal presente regolamento e dal proprio statuto e, per altre questioni, dal **diritto nazionale**, comprese le disposizioni di attuazione del diritto dell'Unione, che si **applica** alle pertinenti forme giuridiche nazionali nello Stato membro in cui la EU Inc. ha la propria **sede sociale** (**articolo 4**).

Il regolamento prevede che la società abbia una denominazione chiara e distinta, seguita dalla dicitura "EU Inc." e gli stessi principi si applicano alle denominazioni delle succursali della EU Inc. (**articolo 6**). Ogni EU Inc. deve essere dotata di uno **statuto**, digitale, leggibile da dispositivo automatico e redatto in una lingua ufficiale dell'Unione, che deve riguardare almeno le materie previste nell'allegato (**articolo 7**).

I modelli dell'UE per lo statuto tipo possono essere utilizzati nell'ambito della procedura di costituzione tramite l'interfaccia centrale dell'UE o presso il registro delle imprese. Se si utilizzano tali modelli, qualsiasi prescrizione nazionale che preveda la redazione e la certificazione dello statuto della società in una data forma giuridica si considera soddisfatta (**articolo 8**).

Una società EU Inc. deve avere la propria **sede sociale** in uno **Stato membro** e l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione (**articolo 9**); gli Stati membri devono **consentire** l'esplicazione di **tutte le procedure** che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento in modalità **interamente online**. La presenza fisica può essere richiesta da un'autorità pubblica solo in circostanze eccezionali e debitamente giustificate per un obiettivo legittimo (**articolo 10**). Analogamente, tutte le procedure di diritto societario che si applicano durante il suo ciclo di vita della società, compresi i **pagamenti necessari**, sono concepite per essere svolte interamente **online**, senza necessità di presenza fisica, salvo in circostanze eccezionali e giustificate (**articolo 11**).

La EU Inc. è **soggetta** alle **norme** in materia di **partecipazione dei lavoratori applicabili** nello **Stato membro** in cui ha la **sede sociale**. Se è costituita mediante trasformazioni, fusioni o scissioni transfrontaliere o se effettua tali operazioni, la società è soggetta alle procedure, comprese le garanzie in materia di partecipazione dei lavoratori, previste dalla [direttiva](#) relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (**articolo 12**).

Capo II – Interfaccia centrale dell'UE, costituzione e presentazione di documenti

La procedura per la costituzione di una società EU Inc. può avvenire tramite un'interfaccia centrale *online* dell'UE (**articolo 15**), basata sul Sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS), che consente una procedura di costituzione "accelerata" entro 48 ore e con un costo massimo di 100 euro, (**articolo 16**). Se una EU Inc. è costituita tramite l'interfaccia centrale dell'UE senza utilizzare i modelli dell'UE, i controlli preventivi (v. *infra*) e la registrazione della EU Inc. sono completati entro cinque giorni lavorativi dalla trasmissione del modulo di domanda e dello statuto (**articolo 17**); nel caso in cui sia costituita presso il registro delle imprese, la costituzione avviene interamente *online* (**articolo 18**). In tutti i casi occorre presentare un modulo di domanda. Per la procedura di costituzione "accelerata" è obbligatorio l'uso di statuti tipo. In altri casi è possibile utilizzare statuti tipo o su misura (**articolo 13**).

Le norme prevedono che gli Stati membri si adoperano affinché al momento della costituzione della EU Inc. lo statuto e le eventuali modifiche dello stesso siano soggetti a controlli preventivi (**articolo 14**); per esempio è previsto che una persona attualmente interdetta dalla funzione di amministratore in un altro Stato membro non può diventare amministratore di una EU Inc. (**articolo 22**).

I modelli dell'UE, il modulo di domanda e i pertinenti orientamenti dettagliati passo per passo per la costituzione e la presentazione da parte di una EU Inc. saranno disponibili sull'interfaccia centrale dell'UE in tutte le lingue dell'Unione (articolo 15, v. *supra*).

Anche una controllata EU Inc. in un altro Stato membro può essere costituita attraverso l'interfaccia centrale dell'UE oppure interamente *online* presso un registro nazionale delle imprese. Alla società che costituisce la controllata EU Inc. non è chiesto di fornire documenti o informazioni che sono disponibili all'interno del BRIS (**articolo 19**).

Dopo l'iscrizione di una EU Inc. il registro delle imprese scambia in formato digitale le informazioni ad essa relative con le autorità incaricate del rilascio del CIF e del numero di identificazione IVA, le autorità previdenziali e il registro dei titolari effettivi nello Stato membro di registrazione (**articolo 20**).

Il capo contiene infine disposizioni relative:

- alla possibilità di creazione di una EU Inc. anche mediante: a) una trasformazione nazionale di una società esistente; b) una fusione nazionale di società esistenti; c) la scissione nazionale di una società esistente; e d) la trasformazione, scissione o fusione transfrontaliera di una o più società di capitali (**articolo 21**);
- alla firma di tutti i documenti e informazioni presentati tramite l'interfaccia centrale dell'UE con l'utilizzo dei servizi fiduciari di cui al [regolamento](#) in materia di identificazione elettronica o della funzione di firma del portafoglio

- europeo delle imprese di cui la [proposta](#) presentata nell'ambito del pacchetto *omnibus* digitale (v. [supra](#)) (**articolo 23**);
- all'agente per le presentazioni elettroniche che può firmare documenti e a trasmettere moduli per conto della società (**articolo 24**).

Capo III – Accessibilità e uso transfrontaliero delle informazioni della EU Inc.

Il regolamento dispone che una serie di **informazioni e documenti fondamentali** relativi alla società, nonché le relative modifiche, siano **divulgati** dal **registro delle imprese** presso il quale la EU Inc. è iscritta, distinguendo tra documenti e informazioni che devono essere presentati dai fondatori o dagli amministratori, dagli organi giurisdizionali competenti e da altre autorità pubbliche pertinenti e quelli assegnati dal registro delle imprese (**articolo 25**). Inoltre, specifica quali devono essere messi a disposizioni attraverso il BRIS (**articolo 26**).

Si prevede la **presentazione interamente online** di informazioni e documenti tramite l'interfaccia centrale dell'UE oppure direttamente presso i registri nazionali delle imprese, con le relative scadenze (**articolo 27**).

La proposta stabilisce anche il **principio** generale "*una tantum*" in base al quale una EU Inc. non dovrebbe essere tenuta a presentare nuovamente le proprie informazioni nell'ambito di procedure amministrative e giudiziarie in cui le autorità competenti possono consultare tali informazioni specifiche attraverso il BRIS o nel pertinente registro delle imprese (**articolo 28**). Viene inoltre previsto l'obbligo di rivelare l'identità delle società e delle succursali (**articolo 29**).

Le società EU Inc. potranno avvalersi di un **certificato** delle **società UE**, rilasciato e certificato dai registri delle imprese e contenente informazioni di base sulla società EU Inc. (**articolo 30**), nonché di una **procura digitale** dell'UE come strumento per autorizzare una persona a rappresentare la società EU Inc. in specifiche procedure transfrontaliere (**articolo 31**).

Il regolamento esenta inoltre le copie certificate di documenti e informazioni relativi alle EU Inc. e gli atti notarili o i documenti amministrativi ottenuti dai registri delle imprese dalla legalizzazione o da formalità analoghe (**articoli 32 e 33**). Limita inoltre i requisiti relativi alla traduzione di copie o estratti di documenti riguardanti le EU Inc., in particolare quelli certificati (**articolo 34**).

Si stabiliscono infine disposizioni pertinenti per il BRIS, elencando alcune questioni di dettaglio da affrontare nell'atto di esecuzione che la Commissione europea dovrà adottare entro nove mesi dall'entrata in vigore del regolamento (**articolo 35**).

Capo IV – Succursali transfrontaliere

Una EU Inc. può **aprire succursali** in Stati membri diversi da quello in cui è registrata (**articolo 36**), registrandole attraverso l'interfaccia centrale dell'UE o

interamente online presso il registro nazionale delle imprese di tale Stato membro (**articolo 37**) mediante un **modulo di domanda digitale** che deve essere leggibile da dispositivo automatico e raccogliere informazioni sotto forma di dati strutturati. La EU Inc. che registra la succursale non è tenuta a fornire le informazioni e i documenti pertinenti che siano già disponibili nel sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS) (**articolo 38**).

Seguendo sempre il **principio una tantum** applicato alla registrazione delle società EU Inc., le **informazioni** sulla EU Inc. e sulla succursale ricevute nell'ambito del modulo di domanda e altre informazioni pertinenti disponibili nel registro delle imprese e tramite il BRIS, compreso l'identificativo unico europeo (EUID), devono essere **scambiate elettronicamente** da tale registro delle imprese con le autorità incaricate del rilascio del CIF e del numero di identificazione IVA, le autorità previdenziali e il registro dei titolari effettivi. La succursale della EU Inc. ottiene il CIF e il numero di identificazione IVA nell'ambito di tale scambio elettronico senza dover presentare una domanda separata a meno che, ai fini del rilascio del numero di identificazione IVA, non sia possibile reperire altrove informazioni supplementari strettamente necessarie (**articolo 39**).

Le **informazioni** e i **documenti** relativi a una **succursale** registrata da una EU Inc. disciplinata dal diritto di un altro Stato membro devono essere **a disposizione del pubblico** nel registro delle imprese della succursale (**articolo 40**). La EU Inc. che volesse effettuare trasformazioni, scissioni e fusioni transfrontaliere lo deve fare in conformità alla [direttiva](#) codificata sul diritto societario (**articolo 41**).

Capo V – Organizzazione

Le norme relative all'**organizzazione** e le **condizioni di gestione** della società EU Inc. sono stabilite dallo **statuto**. La società EU Inc. è gestita da un **consiglio di amministrazione**, che può essere composto da uno o più amministratori (persone fisiche), tra cui almeno uno deve essere residente nell'Unione. Gli amministratori sono nominati e eventualmente revocati in qualsiasi momento dall'**assemblea generale**, che può anche impartire loro istruzioni vincolanti. Il consiglio di amministrazione può esercitare tutti i poteri della società, salvo quelli riservati all'assemblea generale, come l'approvazione del bilancio di esercizio, o ad altri organi statutari (**articolo 42**).

Gli amministratori sono incaricati di **rappresentare la società congiuntamente** in qualità di **co-amministratori**, ma lo statuto può prevedere, o l'assemblea generale decidere, che tutti gli amministratori o alcuni di essi possano **rappresentare la società individualmente** (**articolo 43**). Gli amministratori sono soggetti a una serie di **obblighi**, tra cui quello di agire nell'interesse superiore della società e conformemente allo statuto. Sono altresì **responsabili nei confronti della società** per qualsiasi violazione di un obbligo che causi alla stessa perdite o danni. Quando adottano decisioni commerciali in buona fede e con prudenza, gli amministratori non sono tuttavia chiamati a risponderne. Analogamente, gli

amministratori non possono essere ritenuti responsabili dalla società qualora agiscano sulla base di una delibera legittima dell'assemblea generale (**articolo 44**). Gli amministratori inoltre devono generalmente informare il consiglio di amministrazione o l'assemblea generale di un eventuale **conflitto di interessi** e astenersi dal partecipare a decisioni relative a questioni in relazione alle quali presentano un conflitto (**articolo 45**).

Lo statuto può subordinare determinate **operazioni tra la società e** gli amministratori o **altre parti correlate** all'approvazione dell'assemblea generale o di un altro organo della società o stabilire che siano portate a sua conoscenza (**articolo 46**).

Le assemblee generali, le **riunioni** del consiglio di amministrazione e le **procedure di voto** possono essere organizzate e svolgersi **interamente o parzialmente online**. In caso di assemblea generale *online* o in forma ibrida la società provvede affinché gli azionisti possano essere identificati in modo affidabile e possano partecipare e votare (**articolo 47**). In determinate situazioni inoltre le decisioni degli azionisti possono essere adottate senza assemblea mediante delibere scritte, eventualmente anche per via elettronica (**articolo 48**).

Le decisioni degli azionisti devono essere adottate generalmente a maggioranza semplice, salvo la possibilità per gli azionisti di modificare sia il **numero legale** che i **requisiti di maggioranza** nello statuto (**articolo 49**). In merito alle **modifiche dello statuto**, che devono essere approvate con decisione dell'assemblea generale (**articolo 50**), e alle decisioni che incidono sui diritti, le priorità o i **privilegi specifici attribuiti a una categoria di azioni**, la proposta prevede obblighi specifici in termini di maggioranza o approvazione (**articoli 49 e 50**).

Al fine di tutelare gli azionisti di minoranza da casi di ingiusto pregiudizio, l'**articolo 52** conferisce agli azionisti il diritto di rivolgersi al giudice per **recedere dalla società** EU Inc. Nei considerato della proposta, tra gli scenari che potrebbero giustificare il recesso vengono citati come esempio i casi in cui la società sia stata privata di una quota significativa delle sue attività, l'assemblea generale abbia dato istruzione agli amministratori di perdere un'opportunità commerciale significativa senza il consenso dell'azionista recedente o le attività della società siano cambiate in modo sostanziale.

Capo VI – Registrazione digitale, azioni e cessioni di azioni

Le **azioni** di una EU Inc. sono sempre **dematerializzate** e sono iscritte in un **registro digitale delle azioni**. La registrazione ha effetto costitutivo e consente agli azionisti di esercitare i propri diritti in quanto dimostra la proprietà delle azioni (**articolo 53**).

Ogni società EU Inc. ha la responsabilità di istituire e aggiornare il proprio registro digitale delle azioni che deve includere una serie di informazioni pertinenti sulle azioni della EU Inc. e informazioni su qualsiasi variazione nella loro proprietà.

Sulla base di tali dati, la società è in grado di fornire un **certificato digitale** a ciascun azionista, su richiesta e dopo ogni cessione di azioni, che confermi il suo **status di azionista (articolo 54)**.

I **diritti** e gli **obblighi** connessi a un'azione sono uguali per tutte le azioni, a meno che lo statuto non disponga diversamente. Lo statuto può definire più **categorie di azioni** con diritti e obblighi diversi e le azioni che comportano gli stessi diritti e obblighi costituiscono un'unica categoria. In particolare, i diritti e gli obblighi connessi a un'azione possono includere, tra l'altro, diritti di voto plurimo, l'esclusione del diritto di voto, privilegi nella distribuzione degli utili e diritti di veto (**articolo 55**). Generalmente un'azione conferisce sempre un voto, salvo disposizione diversa dello statuto (**articolo 57**). I diritti degli azionisti relativi ad un'azione decorrono dal momento dell'iscrizione delle informazioni nel registro digitale delle azioni ed includono, per gli azionisti che detengono almeno un decimo del numero di azioni, la possibilità di chiedere in qualsiasi momento al giudice o all'autorità amministrativa competente di nominare un esperto indipendente per svolgere un'**indagine** su **sospetti di violazione sostanziale della legge o dello statuto** della società (**articolo 56**).

L'**articolo 58** prevede la **libera cedibilità** delle azioni di una EU Inc., a meno che lo statuto non preveda restrizioni. Il considerato 39 chiarisce che le cessioni di azioni si intendono come comprendenti sia le acquisizioni sia i trasferimenti a titolo gratuito, come le donazioni, e possono riguardare l'intera proprietà o una sua parte.

Una **cessione** può essere eseguita **interamente online**, mediante accordi firmati elettronicamente, una notifica elettronica alla società e la registrazione della variazione di proprietà nel registro digitale delle azioni (**articolo 59**).

Le EU Inc., se soddisfano tutti i requisiti applicabili ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale, possono chiedere l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in **sistemi multilaterali di negoziazione**, quali i mercati di crescita per le PMI, e gli Stati membri possono anche consentire loro di chiedere l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un **mercato regolamentato** se sono soddisfatti tutti i requisiti applicabili ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale (**articolo 60**).

Capo VII – Finanziamento

Le disposizioni del capo VII, come specificato nel considerato 43, sono intese a fornire **meccanismi di finanziamento armonizzati** estremamente **flessibili** e **giuridicamente certi** per attrarre e agevolare gli investimenti azionari a livello transfrontaliero.

A tal fine le azioni di una società EU Inc. non hanno **valore nominale**, a meno che lo statuto non disponga diversamente. Di conseguenza esse non rappresentano una **frazione del capitale sociale (articolo 61)**.

Come sottolineato nel considerato 45, grazie all'assenza dei requisiti obbligatori relativi al valore nominale delle azioni, la EU Inc. dovrebbe essere in grado di fissare il prezzo delle proprie azioni in modo dinamico, assorbire le fluttuazioni del valore di mercato e

concludere accordi di investimento a condizioni conformi agli *standard* del mercato mondiale. La disponibilità di azioni prive di valore nominale dovrebbe facilitare la conclusione di accordi comuni per il finanziamento con capitale di rischio e il finanziamento nelle fasi iniziali. Nei sistemi tradizionali basati sul valore nominale, infatti, le azioni non possono essere emesse al di sotto del loro valore nominale, il che crea ostacoli strutturali in situazioni critiche in cui il valore stimato di una società sia diminuito e occorra emettere nuove azioni in un *down round* a un prezzo inferiore per raccogliere nuovo capitale proprio. Inoltre la rigida applicazione del principio del valore nominale potrebbe impedire giuridicamente l'esecuzione di strumenti convertibili, quali i *Simple Agreements for Future Equity* (SAFE) e i *Keep It Simple Securities* (KISS), qualora tali strumenti richiedano una conversione a un prezzo fluttuante e scontato.

Una società EU Inc. non è inoltre tenuta a disporre di un **capitale minimo**, che potrebbe quindi essere pari a **zero euro** per l'intera durata della vita della società (**articolo 62**), e le norme convenzionali in materia di salvaguardia del capitale si applicano solo nella misura in cui la società scelga di costituirlo (**articolo 63**). Tuttavia tutte le distribuzioni agli azionisti sono soggette a un **test di bilancio** e a un **test di solvibilità** per offrire comunque garanzie ai creditori anche in assenza di capitale (**articolo 72**). Tutti gli amministratori sono tenuti a certificare il risultato dei due test e sono responsabili in solido nei confronti della società per tutti i danni derivanti da una distribuzione effettuata in violazione di tali previsioni. Gli azionisti devono inoltre restituire le distribuzioni effettuate illegittimamente laddove siano stati a conoscenza, o avrebbero dovuto essere a conoscenza, delle irregolarità (**articolo 72**).

Il **corrispettivo di un'azione** è determinato conformemente allo statuto o alla decisione di emissione di nuove azioni ed è possibile stabilire se debba essere effettuato o meno un conferimento al capitale. Qualsiasi trasferimento di valore economico è consentito come corrispettivo per le azioni, compresi i corrispettivi in natura sotto forma di lavori e servizi (**articolo 64**) ma il loro valore deve sempre essere determinato. Se il valore di un corrispettivo in natura viene notevolmente sovrastimato, l'azionista che ha fornito tale corrispettivo deve risarcire la società per l'ammancio (**articolo 65**). Salvo nel caso in cui siano emesse azioni a fronte di un corrispettivo sotto forma di conferimento di capitale, una EU Inc. non è tenuta a richiedere il **pagamento immediato** di un corrispettivo per le azioni, ma in ogni caso il corrispettivo deve essere fornito entro cinque anni dalla data di emissione delle azioni (**articolo 64**). Il considerato 48 specifica a riguardo che, in particolare per evitare ritardi nella registrazione derivanti dall'obbligo di aprire un conto bancario societario su cui versare il corrispettivo delle prime azioni, tale corrispettivo non dovrebbe essere versato prima della registrazione.

La **sottoscrizione delle prime azioni** è dichiarata nello statuto della società (**articolo 66**), e nuove azioni possono essere emesse previa delibera dell'assemblea generale, ma lo statuto può anche autorizzare il consiglio di

amministrazione o un altro organo della società a decidere in merito all'emissione di azioni fino a un numero massimo di azioni stabilito. Le **sottoscrizioni di nuove azioni** possono essere **concluse interamente online** e non devono essere soggette a ulteriori formalità imposte dagli Stati membri (**articolo 67**).

Inoltre l'assemblea generale può decidere o autorizzare un altro organo della società a decidere in merito all'emissione di **strumenti che danno diritto a nuove azioni**, quali strumenti convertibili e *warrant* (**articolo 68**). Poiché soddisfare i diritti che derivano da tali strumenti determina l'emissione di nuove azioni, il consiglio di amministrazione non necessita di ulteriore autorizzazione per tale emissione (**articolo 68**) e gli azionisti esistenti non dovrebbero avere diritti di prelazione sulle nuove azioni (**articolo 69**).

Gli azionisti godono di **diritti di prelazione** sulle nuove azioni emesse a fronte di un corrispettivo in denaro e sugli strumenti che danno diritto a nuove azioni, in modo da poter mantenere la propria partecipazione nella società. Tuttavia, per agevolare l'ingresso di nuovi investitori, l'assemblea generale o, se autorizzato, il consiglio di amministrazione hanno la possibilità di modificare o escludere tali diritti (**articolo 69**).

L'EU Inc. può **aumentare** il proprio importo di **capitale** in qualsiasi momento, mediante l'emissione di azioni a fronte di un corrispettivo sotto forma di conferimento di capitale oppure mediante la conversione di riserve in capitale (**articolo 70 e 71**).

Una EU Inc. non può **sottoscrivere azioni proprie** (**articolo 73**), ma può **acquistarle** su decisione dell'assemblea generale o, se autorizzato, del consiglio di amministrazione; agli acquisti di azioni proprie si applicano le garanzie previste per le distribuzioni (**articolo 74**). In caso di acquisto di azioni proprie, la società può detenerle, cederle ulteriormente o annullarle. L'annullamento è subordinato a una decisione dell'assemblea generale o, se autorizzato, del consiglio di amministrazione (**articolo 75**).

La EU Inc. può emettere **azioni riscattabili** (**articolo 76**) per agevolare ulteriormente gli investimenti nella società anche da parte di investitori che desiderano disporre di un'opzione di uscita prestabilita, come specificato nel considerando 55. Al momento del riscatto tali azioni sono annullate e il prezzo di riscatto diviene esigibile a favore dell'azionista. Tuttavia, la EU Inc. è tenuta a pagare il prezzo di riscatto solo se tale pagamento è conforme alle garanzie previste per le distribuzioni (**articolo 76**).

Se la società ha costituito **capitale**, qualsiasi **riduzione** dello stesso deve essere generalmente soggetta a un **test di bilancio** e a un **test di solvibilità** analoghi a quelli richiesti per le distribuzioni, accompagnati da una **relazione di un esperto indipendente** attestante che l'esperto ha svolto accertamenti sulla situazione della società e non è a conoscenza di elementi tali da indicare che il test di bilancio e il test di solvibilità siano irragionevoli. Qualora la riduzione del capitale sia effettuata unicamente a copertura di perdite o laddove il capitale sia

contemporaneamente incrementato di un importo almeno pari alla riduzione, la riduzione non è soggetta a tali garanzie (**articolo 77**).

Capo VIII – Piano di stock option UE per i dipendenti (EU-ESO)

Le società EU Inc. possono istituire un **piano di stock option per i dipendenti** (EU-ESO) in base al quale emettono *warrant* a favore delle persone ammissibili, in particolare ai membri del consiglio e ai dipendenti della società e delle sue controllate.

I **warrant** sono uno **strumento finanziario derivato** che attribuisce al possessore il diritto di acquistare o di vendere l'attività sottostante a (oppure entro) una determinata scadenza ad un prezzo predeterminato.

I **warrant non sono emessi** a favore di **persone** che, direttamente o indirettamente, **detengono azioni della società corrispondenti a più del 25%** dei **diritti di voto** o dei **diritti sui proventi** della società o hanno detenuto tali azioni nei 24 mesi precedenti l'emissione (**articolo 78**).

L'assemblea generale decide sull'istituzione dell'EU-ESO mediante una delibera, che stabilisce almeno:

- il gruppo di persone ammissibili;
- il numero massimo di *warrant* che possono essere emessi nell'ambito dell'EU-ESO e le azioni alle quali il titolare di un *warrant* ha diritto al momento dell'esercizio del *warrant*;
- il periodo di attesa obbligatorio prima del quale i *warrant* emessi nell'ambito dell'EU-ESO non possono essere esercitati, che è di almeno 24 mesi dall'emissione.

I **proventi derivanti** dal *warrant* si considerano generati, e quindi **soggetti a tassazione, solo al momento della cessione delle azioni** ottenute mediante l'esercizio del *warrant*. I proventi generati sono pari alla differenza tra il *fair value* (valore equo) di mercato delle azioni alla data di cessione e il loro prezzo di acquisizione. Essi sono **soggetti a imposizione conformemente al diritto nazionale** e gli Stati membri devono assicurare che i *warrant* emessi nell'ambito dell'EU-ESO e le relative azioni sottostanti siano soggetti a un trattamento fiscale non meno favorevole di quello applicabile ad altre *stock option* conferite ai dipendenti o strumenti analoghi a norma del loro diritto nazionale, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti giuridici (**articolo 79**).

Si osserva che la proposta in esame non prevede strumenti di armonizzazione in materia fiscale. Pertanto, il trattamento fiscale applicabile a una società costituita in base al nuovo regime rimane disciplinato dalla normativa nazionale dello Stato membro in cui essa opera.

Capo IX – Chiusura delle società EU Inc. in stato di solvibilità

La società EU Inc. che si sia sciolta in vista di una liquidazione in stato di solvibilità deve **presentare** le **informazioni** relative allo **scioglimento interamente online** presso il registro delle imprese; questo deve quindi provvedere ad aggiornare immediatamente lo stato della società (**articolo 80**).

Il regolamento prevede che la **nullità** di una società EU Inc. che ne comporti la liquidazione può essere **dichiarata** solo con **pronuncia** di un **organo giurisdizionale** solo in presenza di alcune specifiche fattispecie (**articolo 81**).

Viene prevista inoltre la **trasmissione "una tantum"** di **dati** ai fini della **liquidazione**, per cui il registro delle imprese di iscrizione della società EU Inc. trasmetterebbe le informazioni pertinenti alle autorità nazionali competenti, che non potrebbero chiedere alla società di fornirle separatamente (**articolo 82**).

Qualora una società EU Inc. abbia cessato la propria attività economica e non possieda beni né debiti oppure i suoi creditori abbiano dato il proprio consenso, e in assenza di procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti, il regolamento prevede la possibilità di una procedura di liquidazione accelerata (**articolo 83**); in tal caso, si applicano termini brevi per la procedura (**articolo 84**), ferma restando la facoltà dei crediti di fare opposizione alla procedura accelerata (**articolo 85**).

Il capo disciplina infine i termini per la chiusura della procedura di liquidazione (**articolo 86**) e la cancellazione dal registro delle imprese (**articolo 87**), prevedendo che i libri e i registri contabili sono conservati da parte di una persona designata ancora per sei anni a decorrere dalla cancellazione (articolo 83, v. *supra*) e gli amministratori sono solidamente responsabili per i crediti ancora in esame dopo la presentazione o non ancora trasmessi durante la procedura accelerata (articolo 85, v. *supra*).

Capo X – Procedura d'insolvenza, liquidazione di società EU INC. insolventi che sono Start-up innovative

Il capo X contiene norme sulle **procedure di liquidazione semplificate** per le società EU Inc. che sono **start-up innovative** (**articolo 88**), in quanto, come specificato nel considerato 67, esse, allorché diventano insolventi, dovrebbero avere accesso a procedure di liquidazione semplificate che rispondano alle loro esigenze specifiche in situazioni di difficoltà finanziarie, in particolare alla necessità di procedure più rapide, semplici e accessibili.

Il considerato 67 sottolinea a riguardo che le **start-up innovative** devono far fronte alla scarsità di capitale circolante, a tassi di interesse più elevati e a maggiori requisiti in materia di garanzie reali, il che rende difficile se non impossibile reperire finanziamenti, soprattutto in situazioni di difficoltà finanziarie, mentre le norme nazionali in materia di insolvenza non sono sempre adatte a trattarle in modo adeguato e proporzionato.

Mentre il test della cessazione dei pagamenti e il test di bilancio sono i due criteri abitualmente utilizzati negli Stati membri per determinare l'apertura di una

procedura di insolvenza ordinaria (considerato 68), per l'apertura delle **procedure di liquidazione semplificate per le EU Inc. che sono start-up innovative** il criterio è costituito dall'**incapacità di pagare i propri debiti in scadenza**; le condizioni specifiche in base alle quali tale criterio si considera soddisfatto devono essere definite dagli Stati membri, purché tali condizioni siano chiare, semplici e facilmente accertabili (**articolo 89**).

L'apertura della procedura richiede, come regola generale, la nomina di un **amministratore della procedura di insolvenza**. A titolo eccezionale tuttavia, e solo a determinate condizioni connesse al comportamento prudente dell'EU Inc. nel periodo che precede lo stato di insolvenza, il debitore stesso, un creditore o un gruppo di creditori può chiedere che non sia nominato tale amministratore (**articolo 90**). Spetta al giudice o all'autorità competente decidere se concedere o meno tale deroga (**articolo 93**).

Per ridurre i costi e la durata delle procedure, gli Stati membri devono consentire l'uso di **mezzi di comunicazione elettronici** per tutte le comunicazioni tra l'autorità competente e, se del caso, l'amministratore della procedura di insolvenza e le parti della procedura di liquidazione semplificata (**articolo 91**).

La procedura di liquidazione semplificata può essere avviata su richiesta del debitore o di un creditore (**articolo 92**) e deve essere generalmente condotta e conclusa entro sei mesi dalla presentazione della richiesta di apertura della medesima (**articolo 102**). Per semplificare la presentazione della richiesta, le procedure di liquidazione semplificate possono essere avviate senza la rappresentanza da parte di un avvocato o di altro professionista del settore legale, utilizzando un **modulo standard** che sarà elaborato nell'ambito di un atto di esecuzione della Commissione (**articolo 92**).

Durante la procedura di liquidazione semplificata, il debitore beneficia di una **sospensione** delle azioni esecutive individuali (**articolo 94**). I **crediti** sono **insinuati** sulla base di una dichiarazione scritta presentata dall'amministratore della procedura, o in sua assenza, dal debitore, e, entro un termine stabilito, i creditori possono insinuare altri crediti oltre a quelli inclusi in tale dichiarazione o sollevare obiezioni o preoccupazioni. I crediti elencati nella dichiarazione del debitore sono considerati ammessi, a meno che il creditore non vi si opponga espressamente (**articolo 95**).

Dopo la determinazione della massa fallimentare, l'autorità competente decide se procedere al **realizzo dei beni**, o **chiudere immediatamente la procedura** di liquidazione semplificata qualora sia soddisfatta una delle condizioni connesse al valore dei beni che renderebbe il realizzo irragionevole. I beni della massa fallimentare devono essere venduti mediante un'asta elettronica, salvo qualora l'amministratore della procedura ritenga che questo mezzo di realizzo dei beni non sia appropriato alla luce della natura dei beni o delle circostanze della procedura (**articolo 96**). Pertanto gli Stati membri devono istituire e mantenere a tal fine nel loro territorio uno o più sistemi d'asta elettronica (**articolo 97**). La Commissione è

invece tenuta a istituire un sistema di interconnessione dei sistemi d'asta elettronica nazionali attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, che dovrebbe fungere da punto di accesso elettronico centrale. Tale sistema di interconnessione fornisce informazioni su tutte le aste attraverso un'unica piattaforma disponibile in tutte le lingue. Le specifiche tecniche di tale sistema di interconnessione saranno determinate mediante atti di esecuzione (**articolo 98**).

Capo XI – Requisiti vietati

L'**articolo 103** stabilisce che gli Stati membri debbano riservare alle società EU Inc. un **trattamento non meno favorevole** di quello riservato ad altre società di capitali costituite a norma del diritto nazionale a meno che non si possa dimostrare che la disparità di trattamento sia giustificata da una motivazione oggettiva e proporzionata. Stabilisce pertanto anche un **elenco di requisiti vietati** che gli Stati membri non possono mantenere o adottare nei confronti delle società EU Inc. la cui sede sociale si trova in un altro Stato membro.

Capo XII – Disposizioni finali

Il capo XII contiene disposizioni relative alla **protezione dei dati**, alla **contabilità**, alle **sanzioni** e ai **comitati** da cui la Commissione deve essere assistita. Stabilisce inoltre che la Commissione deve procedere alla **valutazione del regolamento** (qualora venisse adottato) e che la valutazione dovrebbe riguardare, tra l'altro, l'uso effettivo della nuova forma giuridica della EU Inc., le modalità di costituzione delle società EU Inc. e il numero di società create tramite l'interfaccia centrale dell'UE e mediante modelli armonizzati. Ogni cinque anni la Commissione deve inoltre riesaminare il costo massimo di 100 euro stabilito per la procedura accelerata di costituzione di una EU Inc. tramite l'interfaccia centrale dell'UE, in linea con l'indice dei prezzi al consumo armonizzato (**articolo 108**).

Qualora dovesse essere adottato, il regolamento **entrerà in vigore** il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e **si applicherà** a decorrere dall'ultimo giorno del 12° mese successivo alla data di entrata in vigore (**articolo 109**).

Coerenza con i principi dei trattati in materia di competenza dell'UE

Base giuridica

La base giuridica della proposta è costituita dall'**articolo 114** del **TFUE**, ai sensi del quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare le misure relative al **ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative** degli Stati membri che hanno per oggetto l'**instaurazione ed il funzionamento del mercato interno**.

Il Parlamento europeo, nella risoluzione approvata nel gennaio scorso (v. [supra](#)), ha individuato come basi giuridiche disponibili, per gli atti legislativi nell'ambito del diritto societario, l'articolo [50](#) e l'articolo 114, paragrafo 1, TFUE.

Come già riportato, il Parlamento europeo sostiene che la misura più appropriata per introdurre un 28° regime sia il ricorso a un regolamento; tuttavia, considerato che l'articolo 50 TFUE consente solo l'adozione di direttive, riconosce che una direttiva di armonizzazione massima potrebbe consentire di raggiungere lo stesso obiettivo. Allo stesso tempo, ha riconosciuto che in tale contesto la nuova forma giuridica societaria non costituirebbe una forma societaria autonoma, bensì una forma societaria nazionale presente in tutti gli Stati membri e consistente in una serie di elementi essenziali armonizzati dal diritto dell'Unione, il che sarebbe contrario all'obiettivo del 28° regime.

Nella valutazione di impatto la Commissione europea osserva che l'articolo 50 TFUE avrebbe potuto costituire una base giuridica appropriata in relazione agli obiettivi relativi alla libertà di stabilimento. Tuttavia, per un'iniziativa più articolata, costituita da un unico atto volto al ravvicinamento delle legislazioni nazionali, l'articolo 114 TFUE è stata individuata come base giuridica adeguata.

Nella relazione illustrativa si motiva la scelta della base giuridica spiegando che la proposta ravvicina sotto diversi aspetti le normative nazionali che disciplinano le attività delle imprese dell'UE durante tutto il loro ciclo di vita.

Si riferisce inoltre che vengono affrontate anche **questioni fiscali** (in particolare i piani di azionariato dei dipendenti) e che sono presenti disposizioni riguardanti la partecipazione dei lavoratori, sottolineando tuttavia che esse **costituiscono** solo un **mezzo** per **conseguire l'obiettivo principale** e non si intende armonizzare i settori della fiscalità o dei diritti dei lavoratori.

La Corte di giustizia ha stabilito in diversi casi, come nella [sentenza](#) della causa C-491/01 (*British American Tobacco*), che quando un atto dell'UE persegue una duplice finalità o che possiede una duplice componente e se una di queste è identificabile come principale o preponderante, mentre l'altra è solo accessoria, l'atto dev'essere basato sul solo fondamento normativo (ossia base giuridica) richiesto dalla finalità o componente principale o preponderante, senza dover aggiungere ulteriori fondamenti normativi per le finalità accessorie.

Sussidiarietà

La valutazione di impatto giustifica, più approfonditamente rispetto alla relazione introduttiva, la necessità e il valore aggiunto dell'azione legislativa a livello UE.

La Commissione ritiene **necessario** un intervento legislativo dell'UE per superare le **divergenze** tra gli ordinamenti nazionali in materia di diritto societario. **Procedure complesse e non digitalizzate** rendono, a suo avviso, più costosa e lenta la creazione, la gestione e la chiusura delle imprese, ostacolando gli investimenti. Ritiene quindi necessaria un'**azione coordinata** a livello UE per

introdurre un quadro societario armonizzato e favorire un contesto più attrattivo e certo per gli investitori, anche nelle operazioni transfrontaliere.

Sul piano del **valore aggiunto**, la Commissione spiega che solo un intervento a livello dell'UE può consentire l'istituzione di un **quadro giuridico di diritto societario comune** in grado promuovere la competitività salvaguardando al contempo la certezza del diritto.

Per converso, la **cooperazione bilaterale o multilaterale** tra gli Stati membri non sarebbe in grado, secondo la Commissione, di affrontare la frammentazione del mercato unico.

Proporzionalità

La Commissione ritiene che la proposta rispetti il **principio di proporzionalità**, in quanto si limita **a quanto necessario** per conseguire gli obiettivi indicati.

In particolare, la relazione illustrativa specifica che il contenuto della proposta è mirato in quanto riguarda settori che i portatori di interessi settoriali, cioè le società e i fondatori, hanno indicato come problematici durante le attività di consultazione.

Inoltre, la proposta non sviluppa nuovi sistemi ai fini del quadro di diritto societario per le EU Inc., bensì si avvale degli strumenti e dei sistemi digitali esistenti sviluppati conformemente alla [direttiva](#) relativa ad alcuni aspetti di diritto societario e, in particolare, si affida al BRIS per rendere pubblicamente disponibili le informazioni sulle società EU Inc. e per gli scambi digitali *una tantum* di informazioni sulle società EU Inc. tra i registri delle imprese.

La Commissione osserva, infine, che dall'analisi effettuata nella valutazione d'impatto è emerso che le misure selezionate si caratterizzano per un **impatto positivo netto** e che le misure prescelte hanno ottenuto il punteggio più elevato (*cfr.* il punto 7 della valutazione d'impatto e l'allegato 4 sui metodi analitici).

Con riferimento agli **oneri** la Commissione specifica ulteriormente che i costi stimati della presente proposta sono **proporzionati** agli obiettivi e che, nel complesso, si prevede un notevole vantaggio per le società, in particolare per le *start-up* e le *scale-up*, come indicato nella valutazione d'impatto.

Scelta dell'atto giuridico

A giudizio della Commissione, lo **strumento giuridico appropriato** per conseguire il ravvicinamento normativo auspicato è il **regolamento**, in quanto direttamente applicabile e, pertanto, idoneo a ridurre la frammentarietà e la complessità del quadro giuridico vigente. La Commissione precisa che il regolamento, a differenza della direttiva, eviterebbe un lungo processo di recepimento durante il quale possano emergere divergenze o distorsioni, evitando al contempo la sovra regolamentazione.

Esame presso le Istituzioni dell'UE

La proposta è esaminata secondo la **procedura legislativa ordinaria** e non è al momento ancora assegnata alle Commissioni competenti del Parlamento europeo.

Esame presso altri parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal [sito IPEX](#) l'**esame** della proposta risulta avviato da parte del Parlamento di Svezia e di Finlandia, dal Senato ceco e dalla Camera dei deputati e dal Senato di Romania. **Nessuna** di tali assemblee **ha segnalato** al momento di aver individuato al momento **aspetti rilevanti** o comunque di avere **informazioni importanti** da scambiare.